

Servizio Sanitario Nazionale – Regione del Veneto  
 AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA  
 UOC Provveditorato, Economato e Logistica

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER ANGIOGRAFI PHILIPS**  
**MODELLO AZURION IN USO PRESSO L'OSPEDALE DI MESTRE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....	1
ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBIETTIVO .....	3
1.1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA.....	4
1.2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA.....	4
1.3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO E ON SITE.....	4
1.4 - SERVIZI COMPLEMENTARI DI ASSISTENZA.....	4
1.5 - ORARI DI COPERTURA DEI SERVIZI.....	4
ART. 2 - TEMPI MASSIMI DI INTERVENTO E DI RISOLUZIONE.....	5
ART. 3 - PERSONALE TECNICO IMPIEGATO .....	5
ART. 4 - DURATA, MODIFICHE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO .....	5
ART. 5 - AVVIO DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	6
ART. 6 - REVISIONE PREZZI .....	6
ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 8 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE .....	7
ART. 9 - MONITORAGGIO: RENDICONTAZIONE E RAPPORTI TECNICI.....	7
ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 81/2008 .....	8
ART. 11 - OBBLIGHI VARI RELATIVI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO. GARANZIE E RESPONSABILITÀ.....	8
ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI .....	9
ART. 13 - PAGAMENTI .....	9
ART. 14 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA.....	10
ART. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'.....	11
ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO .....	11
ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E GARANZIA DI MANLEVA .....	11
Polizza di Responsabilità Civile Professionale e Terzi (RCT/RCO) .....	11

<b>Manleva.....</b>	<b>12</b>
<b>Franchigie e Scoperti.....</b>	<b>12</b>
<b>Durata della Copertura .....</b>	<b>12</b>
<b>Inadempimento Assicurativo.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 20 - RISOLUZIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 22 - FORO COMPETENTE .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>15</b>

## **ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBIETTIVO**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica FULL RISK per n. 4 apparecchiature angiografiche installate e in uso presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre:

Descrizione apparecchiatura	Marca	Modello	Inventario	Unità Operativa	Matr.	Tech ID
<b>ANGIOGRAFO BIPLANO</b>	Philips	Azurion 7 B20	SM00046163	Neuroradiologia	86	IT115102250
<b>ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO</b>	Philips	Azurion 7 M12	SM00045212	Emodinamica	1178	IT110144191
<b>ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO</b>	Philips	Azurion 7 M20	SM00045143	Elettrofisiologia	923	IT96465494
<b>ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO</b>	Philips	Azurion 7 M20	SM00045087	Elettrofisiologia	3136	IT08667129

Il servizio dovrà essere omnicomprensivo di tutte le apparecchiature, i componenti e gli accessori che costituiscono i sistemi e dovrà comprendere sia l'assistenza telefonica agli utilizzatori sia l'assistenza diretta on site ove sono utilizzate le apparecchiature.

Il servizio, di tipo "full risk", dovrà comprendere la manutenzione preventiva programmata, la manutenzione correttiva, la manutenzione evolutiva e l'assistenza tecnica, sia "on site" che da remoto, nelle modalità e nei tempi massimi previsti dal presente documento.

Dovrà inoltre comprendere tutte le attività nelle modalità descritte nel presente capitolato.

La manutenzione programmata e quella correttiva sono necessarie per la verifica, la conservazione e/o il ripristino della corretta funzionalità e delle condizioni di sicurezza dei dispositivi medici e/o dispositivi medici diagnostici in vitro, quindi indispensabile anche per il mantenimento dei requisiti essenziali stabiliti in sede di progettazione dal costruttore al fine di minimizzare i rischi legati al loro uso, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente riferita ai dispositivi medici.

Pertanto, le parti di ricambio devono essere originali, o comunque previste dal fabbricante, e nuove, in modo da poter effettuare eventuali interventi senza causare alterazioni, variazioni o modifiche al dispositivo che possano provocare un deterioramento del livello di sicurezza e funzionalità garantito dalla marcatura CE.

Inoltre, dovrà essere data comunicazione delle date di intervento previste per la manutenzione preventiva sia alla mail dell'U.O. di riferimento sia al seguente indirizzo e-mail: [ingegneria.clinica@aulss3.veneto.it](mailto:ingegneria.clinica@aulss3.veneto.it).

L'obiettivo dell'appalto è acquisire un servizio di manutenzione che garantisca da una parte la massima funzionalità ed efficienza del parco apparecchiature, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e contenendo in tempi ottimali i tempi di eventuali fermi tecnici, dall'altra l'ottimizzazione della vita utile delle apparecchiature e la loro sicurezza, valorizzando l'attività di manutenzione preventiva e correttiva unitamente al sistematico controllo funzionale e metrologico.

### **1.1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA**

Servizio di manutenzione preventiva comprensiva di:

- prove funzionali e/o di tarature in accordo ai criteri prescritti dal fabbricante
- almeno 2 interventi annui on site
- verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI di pertinenza (CEI 62-5, particolari e collaterali)
- fornitura di tutte le parti difettose, di tutti i ricambi (compresi detettori, monitor, tubo rx, ecc...) e gli usurabili necessari al funzionamento, anche sostituiti durante la manutenzione preventiva, garantendone la conformità e che siano originali e nuovi
- ritiro e smaltimento delle parti sostituite
- comunicazione delle date di manutenzione preventiva, all'inizio di ogni anno contrattuale, alla U.O. di riferimento e via mail al seguente indirizzo: [ingegneria.clinica@aulss3.veneto.it](mailto:ingegneria.clinica@aulss3.veneto.it)

### **1.2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA**

- servizio di manutenzione correttiva per garantire il ripristino delle condizioni di normale funzionamento a seguito di segnalazioni di guasto e/o malfunzionamento, anche se causato da danni accidentali durante il normale utilizzo
- numero illimitato di interventi sia da remoto che on site
- fornitura di tutte le parti difettose, di tutti i ricambi (compresi, detettori, monitor, tubo rx, ecc...) e gli usurabili necessari al funzionamento, anche sostituiti durante la manutenzione correttiva, garantendone la conformità e che siano originali e nuovi
- ritiro e smaltimento delle parti sostituite

### **1.3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO E ON SITE**

- assistenza sia telefonica agli operatori che diretta (on site)
- monitoraggio e assistenza da remoto, utilizzando modalità che garantiscano la tempestività, la sicurezza informatica e la privacy in conformità alle normative vigenti

### **1.4 - SERVIZI COMPLEMENTARI DI ASSISTENZA**

- interventi di manutenzione evolutiva consistenti nella fornitura degli eventuali upgrade software e hardware previsti dal fabbricante
- interventi di manutenzione evolutiva consistenti nella fornitura di eventuali upgrade riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali, per sicurezza e affidabilità e/o per garantire la sicurezza informatica (es: antivirus e sistema operativo)
- esecuzione dei Controlli di Qualità previsti dalla normativa vigente
- gestire su richiesta dell'ente appaltante con il Fabbricante le eventuali segnalazioni e/o azioni di campo secondo quanto previsto dalla normativa della Dispositivo Vigilanza

### **1.5 - ORARI DI COPERTURA DEI SERVIZI**

I servizi devono essere garantiti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17.00, esclusi i giorni festivi.

In caso di guasto bloccante tale periodo di copertura deve essere prolungato sino alla risoluzione del guasto se l'intervento on site è iniziato entro la fascia oraria sopraindicata.

## **ART. 2 - TEMPI MASSIMI DI INTERVENTO E DI RISOLUZIONE**

- tempo massimo di intervento "on site" garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = **8 ore lavorative dalla chiamata**;
- tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = **16 ore lavorative dalla chiamata**;
- tempo massimo di risoluzione guasto dall'inizio dell'intervento per guasto bloccante = **24 ore solari** (cioè, macchina ferma 24 ore solari dall' inizio dell'intervento). Sono fatti salvi i casi in deroga autorizzati preventivamente dal DEC e giustificati o da difficoltà logistiche derivanti da approvvigionamento dei materiali e/o dei pezzi di ricambio o da tempistica maggiore derivante dalla complessità della risoluzione del guasto.

## **ART. 3 - PERSONALE TECNICO IMPIEGATO**

Il personale tecnico impiegato nel servizio di manutenzione deve essere:

- adeguatamente addestrato e qualificato e costantemente aggiornato secondo quanto stabilito nel manuale d'uso e di service e secondo le procedure previste dal fabbricante per la specifica apparecchiatura;
- formato sulle casistiche di guasto e specializzato sulle singole tipologie di apparecchiature affinché sia preservato lo stato di efficienza e durabilità nel tempo dell'apparecchiatura anche in caso di riparazioni con sostituzione di parti importanti;
- avere un'esperienza adeguata o una rete di supporto che permetta di conoscere in anticipo eventuali problematiche relative a difetti/usure e diagnostica di guasto, al fine di prevedere delle manutenzioni proattive e la riduzione dei tempi di fermo macchina;
- disporre di un magazzino di ricambi nuovi e originali e di muletti adeguato al servizio richiesto.

## **ART. 4 - DURATA, MODIFICHE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO**

In considerazione dell'espletamento in corso, da parte di Azienda Zero – CRAV, della gara regionale multilotto per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione del Veneto e all'APSS di Trento, pubblicata sulla GUUE edizione S: 116/2025 in data 19 giugno 2025, la quale ha ad oggetto, tra i vari lotti, il medesimo servizio di cui alla presente procedura, si prevede una durata contrattuale, escluse le eventuali opzioni, pari a 12 mesi, decorrenti dalla data che verrà indicata sul contratto o da quella dell'attivazione dell'eventuale esecuzione anticipata dello stesso.

Qualora la procedura di gara regionale avente a oggetto il medesimo servizio, in corso di espletamento, non venga aggiudicata e diventi esecutiva prima della scadenza contrattuale, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice, per una durata massima pari a 12 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora al termine del periodo dell'eventuale proroga contrattuale non sia stata ancora aggiudicata la succitata gara regionale, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente ai

sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto conseguente all'aggiudicazione della presente procedura, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui, la succitata procedura di gara regionale avente a oggetto il medesimo servizio, bandita da Azienda Zero – CRAV, venga aggiudicata efficacemente ed il relativo contratto conseguente venga attivato prima della scadenza contrattuale.

#### **ART. 5 - AVVIO DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda ULSS 3 si riserva, in ragione dell'urgenza connessa alla necessità di garantire la continuità e la tempestività del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk delle apparecchiature, di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice e, in tal caso, altresì l'invio della documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva nel più breve tempo possibile dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

#### **ART. 6 - REVISIONE PREZZI**

I prezzi pattuiti, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, rimarranno fissi e invariabili per il periodo di validità del contratto e s'intenderanno comprensivi di ogni costo relativo all'appalto (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali, messa a disposizione dei macchinari, dei materiali di consumo, etc), a esclusione dell'Iva. Ai sensi dell'art. 1, c. 3, dell'Allegato II.2 bis del d.lgs. 36/2023, al contratto che sarà stipulato in esecuzione dell'aggiudicazione dell'appalto oggetto della presente procedura sarà applicata la clausola di revisione prezzi di seguito esplicitata.

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che abbiano determinato una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni/del servizio, superiore al 5% dell'importo complessivo, i relativi corrispettivi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%. Al sussistere di detta fattispecie, il prezzo revisionato, come calcolato ai sensi della presente clausola, verrà applicato alle prestazioni successive al momento della rilevazione.

Ai sensi dell'art. 10, c. 1, dell'Allegato II.2 bis del d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la sussistenza o meno della situazione di cui al precedente comma e, qualora sussistente, ai fini del conseguente calcolo della variazione del prezzo, si utilizzerà il seguente indice Istat:

- CPV 50400000-9 (Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione)
- Indice Istat PPI (indice dei prezzi alla produzione dell'industria)
- Numero 33.13 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche

Ai sensi dell'art. 3, c. 1, dell'Allegato II.2 bis del d.lgs. 36/2023, la verifica e l'eventuale conseguente calcolo di cui al comma precedente saranno effettuati con frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice revisionale sopraindicato (mensile).

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3. del d.lgs. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2, del predetto Allegato.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, il prezzo revisionato verrà applicato alle prestazioni successive al momento della rilevazione.

#### **ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara e delle offerte risultate aggiudicatarie.

Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del d.lgs. 36/2023, il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale e con il supporto di eventuali assistenti, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall'aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d'Appalto.

Le attività di controllo e monitoraggio realizzate dal DEC saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall'aggiudicatario, sia con riferimento ai livelli di servizi minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione resa in termini:

- di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel Contratto d'Appalto);
- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 8 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite secondo le norme di buona tecnica utilizzando materiali e ricambi originali previsti dal fabbricante. L'aggiudicatario dovrà garantire l'utilizzo di ricambi originali, o comunque previsti dal fabbricante, e nuovi, in modo da poter effettuare eventuali interventi senza causare alterazioni, variazioni o modifiche al dispositivo che possano provocare un deterioramento del livello di sicurezza e funzionalità garantito dalla marcatura CE.

#### **ART. 9 - MONITORAGGIO: RENDICONTAZIONE E RAPPORTI TECNICI**

Ogni intervento tecnico dovrà essere documentato da un rapporto di lavoro compilato dal Tecnico esecutore riportante almeno i seguenti dati: -

- identificativo dell'apparecchiatura
- tipologia dell'intervento (manutenzione preventiva, correttiva, controllo qualità...)
- descrizione dell'intervento con elenco delle eventuali parti di ricambio sostituite
- data e ora della chiamata
- data e ora di esecuzione dell'intervento

Il rapporto di lavoro dovrà essere firmato dal Tecnico esecutore e controfirmato dal Coordinatore tecnico dell'U.O. di riferimento o suo delegato.

Una copia di tutti i rapporti di lavoro, debitamente compilati e firmati, dovrà essere inviata via mail all'indirizzo [ingegneria.clinica@aulss3.veneto.it](mailto:ingegneria.clinica@aulss3.veneto.it).



#### **ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 81/2008**

La ditta aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di quanto necessario a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte; inoltre, dovranno essere adottati tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Nei casi in cui l'esecuzione contrattuale implica la necessità di entrare nelle sedi dell'Azienda ULSS 3, al fine di ottimizzare il contenimento dei rischi nei luoghi di lavoro, sia per il personale dell'Azienda ULSS 3, sia per gli utenti, sia per i lavoratori della ditta aggiudicataria, e al fine di orientare il comportamento della ditta aggiudicataria in modalità coerenti con la politica di sicurezza aziendale, si invita a visionare il "Documento per la cooperazione ed il coordinamento, di valutazione e di informazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima", allegato alla documentazione di gara. L'impresa aggiudicataria deve prendere visione di tale documento e darne informazione ai lavoratori coinvolti.

I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell'aggiudicatario.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è stimato pari a € 0,00 poiché il rischio da interferenza risulta eliminabile mediante l'adozione da parte della ditta appaltatrice di specifiche misure di prevenzione indicate nel Documento per la cooperazione ed il coordinamento, di valutazione e di informazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda ULSS 3 Serenissima (Allegato 8).

#### **ART. 11 - OBBLIGHI VARI RELATIVI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO. GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dell'appalto, deve osservare e applicare integralmente per il proprio personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati tutto quanto previsto dal presente Capitolato, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali applicabili.

La ditta aggiudicataria, oltre a essere obbligata a garantire ai propri lavoratori i minimi retributivi previsti dal CCNL applicato, è altresì obbligata a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne sono le sole responsabili.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agire in ogni occasione con la diligenza del caso.

Il personale della ditta aggiudicataria ha l'obbligo:



- di mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ULSS, delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio;
- di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro di cui è direttamente ed esclusivamente responsabile l'operatore economico;
- di rifiutare e non richiedere qualsiasi compenso e/o regalia.

La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività.

## **ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI**

In caso di ritardo o di altri inadempimenti nell'esecuzione delle obbligazioni previste contrattualmente, non dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito e regolarmente contestati, l'Azienda ULSS 3 Serenissima si riserva di applicare penali, commisurate ai giorni e/o alle ore di ritardo rispetto ai tempi massimi previsti all'articolo ART. 2 - del presente Capitolato o, se previsti, ai tempi inferiori garantiti dal concorrente nella propria offerta, e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto, calcolate a far data dalla segnalazione dell'inadempienza, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto dell'impegno, assunto ai sensi del paragrafo 9, comma 4, del disciplinare, ad assicurare una quota di occupazione femminile nell'eventuale necessità di assumere nuovo personale, sarà applicata una penale di € 500,00.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate saranno contestati formalmente alla ditta aggiudicataria, la quale potrà comunicare le proprie controdeduzioni in merito nel termine massimo cinque giorni. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute fondate per giustificare l'inadempimento, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra stabilito. Le somme corrispondenti alle penali eventualmente comminate saranno incassate mediante compensazione sulle somme dovute per i servizi resi.

Senza adozione di alcuna formalità l'Azienda ULSS potrà inoltre approvvigionarsi da altra ditta per quanto non eseguito, addebitando alla ditta inadempiente la maggiore spesa sostenuta e degli importi per penali e/o maggiori spese sostenute dall'Azienda sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC, con successivo inoltro della relativa nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 e il relativo importo sarà trattenuto attraverso una compensazione finanziaria sul primo pagamento utile.

A seguito dell'applicazione di tre penalità l'Azienda ULSS 3 Serenissima si riserva di risolvere il contratto. Rimane, inoltre, salva in ogni caso la facoltà dell'Azienda ULSS di risolvere il contratto nel caso di applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo del contratto e impreviata ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

## **ART. 13 - PAGAMENTI**

Il pagamento, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del d.lgs. 36/2023, sarà effettuato a 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo/verifica di conformità del servizio effettuato. La verifica sarà effettuata,

ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 8, del d.lgs. 36/23 e dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'accertamento della conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali avverrà con le modalità previste dall'art. 9 delle "Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima".

Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS.

La fattura dev'essere inviata in formato elettronico secondo le specifiche ministeriali. Di seguito si riportano i dati di dettaglio del servizio di fatturazione elettronica aziendale:

Denominazione: Azienda ULSS 3 Serenissima

Sede Legale: via Don Federico Tosatto n. 147 – 30174 Venezia

C.F. / Partita IVA: 02798850273

Codice Univoco Ufficio: UFK9MW

Nome Ufficio: Uff\_eFatturaPA

#### **ART. 14 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

La ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, s'impegna a rispettare puntualmente gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. Al fine della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e/o postali dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, a pena d'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto medesimo e conseguente revoca dell'aggiudicazione.

Con la stipula del contratto la ditta aggiudicataria s'impegna altresì a comunicare all'Azienda ULSS 3 ogni eventuale successiva modifica dovesse intervenire ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Tutti i pagamenti relativi all'esecuzione contrattuale saranno effettuati sui conti correnti dedicati comunicati e tutte le relative transazioni dovranno riportare il CIG.

Qualora la ditta aggiudicataria intenda avvalersi di subappalti nell'esecuzione contrattuale, i contratti sottoscritti con i subappaltatori dovranno contenere la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla succitata legge n. 136/2010.

La ditta aggiudicataria, con la stipula del contratto, tra l'altro, s'impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di eventuali transazioni relative al presente appalto eseguite con modalità diverse da quelle previste dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche, l'Azienda ULSS 3 si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

## **ART. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Nell'esecuzione dei contratti derivanti dalle aggiudicazioni della presente procedura si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto dGRV n. 721 dell'8 luglio 2025 e sottoscritto in data 9 ottobre 2025, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Allegato 5 al disciplinare di gara). La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

Oltre al rispetto di tutte le clausole pattizie previste dal Protocollo di legalità sopra richiamato, la ditta aggiudicataria, in caso di volontà di subappaltare parti del servizio, dovrà inserire nel contratto di subappalto l'impegno del subappaltatore a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 721 dell'8 luglio 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..**CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

- <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=36762>

- <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/Prevenzione-della-corruzione>

## **ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E GARANZIA DI MANLEVA**

### **Polizza di Responsabilità Civile Professionale e Terzi (RCT/RCO)**

L'Appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto, inclusa l'eventuale proroga e per un periodo non inferiore a tre anni successivi alla data di cessazione del servizio, una polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) e per la Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO), con Compagnie di Assicurazione autorizzate all'esercizio in Italia.

Tale polizza dovrà espressamente coprire:

1. Danni a Terzi e all'Azienda Sanitaria (RCT): tutti i danni materiali e diretti, inclusi i danni da interruzione di attività (c.d. "danni indiretti"), causati a terzi, al personale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, e ai beni mobili e immobili dell'Azienda, derivanti dall'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, inclusi gli interventi "on site" e da remoto;

2. Danni ai Dispositivi Medici (RC Professionale): i danni materiali e diretti, inclusi i danni da interruzione di attività, causati direttamente agli angiografi Philips oggetto del servizio (compresi detettori, monitor, tubo RX e tutti i componenti), derivanti da negligenza, errore, omissione, imperizia o dolo del personale dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva, correttiva, evolutiva, o di assistenza tecnica;
3. Danni da Interruzione di Pubblico Servizio (Danni Indiretti): i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, del pubblico servizio sanitario erogato dall'Azienda ULSS 3 Serenissima, derivanti dal fermo tecnico prolungato o dal malfunzionamento degli angiografi a causa di un inadempimento contrattuale o di un errore dell'Appaltatore. La copertura per i danni indiretti dovrà prevedere un massimale dedicato e congruo rispetto al valore e alla criticità del servizio;
4. I danni derivanti dalla mancata osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle normative vigenti in materia di dispositivi medici (es. marcatura CE, sicurezza elettrica, norme CEI di pertinenza), con particolare riferimento al mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature.

I massimali minimi di copertura assicurativa non dovranno essere inferiori a:

Tipo di Copertura	Massimale Minimo per Sinistro
Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale)	€ 2.000.000,00
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	€ 1.000.000,00
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)	€ 1.000.000,00
Danni da Interruzione di Pubblico Servizio (Danni Indiretti)	€ 500.000,00

### **Manleva**

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare l'Azienda ULSS 3 Serenissima da qualsiasi richiesta di risarcimento, pretesa, azione legale o sanzione amministrativa derivante direttamente o indirettamente dall'esecuzione del servizio, anche in caso di dolo o colpa dei propri dipendenti o collaboratori.

L'Azienda ULSS 3 Serenissima dovrà essere inclusa nella polizza RCT/RCO dell'Appaltatore come Assicurata Aggiuntiva, con espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda, salvo i casi di dolo o colpa grave imputabili esclusivamente all'Azienda stessa.

L'Appaltatore dovrà produrre, prima della stipula del Contratto e ad ogni rinnovo annuale, la documentazione attestante la validità e l'adeguatezza delle coperture assicurative richieste, inclusa la specifica clausola di manleva.

### **Franchigie e Scoperti**

Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle polizze assicurative saranno integralmente a carico dell'Appaltatore e non potranno essere opposti all'Azienda ULSS 3 Serenissima. L'Appaltatore dovrà provvedere al risarcimento del danno nei confronti dell'Azienda o di terzi entro i termini stabiliti, restando a suo carico l'onere di recuperare l'importo dalla propria Compagnia di Assicurazione.

### **Durata della Copertura**

La copertura assicurativa dovrà essere prestata in regime di "Loss Occurrence" o, in alternativa, in regime di "Claims Made" con un periodo di ultrattività (run-off) non inferiore a tre anni successivi alla

cessazione del servizio.

### **Inadempimento Assicurativo**

La mancata stipula, il mancato rinnovo, o la riduzione dei massimali al di sotto dei minimi previsti, costituirà grave inadempimento contrattuale e potrà comportare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno.

### **ART. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO**

Il subappalto è autorizzato e disciplinato nei limiti e nelle modalità previsti dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

In caso di subappalto la ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, rispettare tutti gli impegni previsti dall'art. ART. 15 - del presente Capitolato Speciale di appalto.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 120, comma 1, lett. d), n. 2 del d.lgs. 36/2023, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione di quanto previsto dal comma precedente, il contratto è risolto di diritto.

### **ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA**

Previamente alla sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice nelle forme, nella misura e per le finalità previste dal medesimo art. 117. In caso di esecuzione anticipata, sarà chiesto l'invio della documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva nel termine di 5 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione.

Per tutti gli aspetti concernenti la gestione della garanzia definitiva, si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 117 richiamato.

In caso di proroga, la ditta aggiudicataria è tenuta a prolungare la durata della garanzia definitiva per l'intero periodo prorogato.

### **ART. 20 - RISOLUZIONE**

L'Azienda ULSS 3 Serenissima ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto in tutte le ipotesi e con le modalità previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

L'Azienda ULSS 3 ha inoltre la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo del contratto;
- frode, grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti e di subappalto;
- mancato reintegro della garanzia definitiva;
- in tutti gli ulteriori casi specifici di risoluzione previsti dal presente Capitolato Speciale;
- nel caso del verificarsi di ulteriori cause di risoluzione, anche non espressamente previste dal presente

atto o dai restanti documenti di gara, disciplinate dal Codice o dalla normativa vigente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del Contratto sorge in capo all'Azienda ULSS 3 Serenissima il diritto di affidare il servizio, in danno della ditta aggiudicataria inadempiente, alle Ditte utilmente collocate nella graduatoria finale della procedura di gara, scorrendo la medesima in ordine di risultato. Nell'esercitare tale facoltà, la stazione appaltante verificherà in primo luogo la disponibilità delle Ditte ad offrire gli stessi prezzi offerti dalla Ditta originariamente aggiudicataria, qualora inferiori. Qualora tale verifica sortisse esito negativo, si procederà ad aggiudicare il servizio sempre scorrendo la graduatoria in parola.

In tal caso, qualora da ciò derivi un nuovo contratto a prezzi maggiori, l'Azienda ULSS 3 si riserva di chiedere alla Ditta originariamente aggiudicataria il risarcimento dei relativi danni subiti e delle maggiori spese sostenute. In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà pertanto essere addebitato alla ditta inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto da un diverso operatore economico, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Alla ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda ULSS 3 rispetto a quelle previste dal Contratto risolto e ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dalla garanzia definitiva mediante incameramento della medesima e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta alla ditta inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.

#### **ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (cd. *stand still period*) e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, e la sua efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva dell'invio della documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva, dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e delle generalità delle persone delegate a operare su di essi.

Tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023.

Nell'eventualità in cui non si addivenga alla stipula del contratto l'Azienda ULSS 3 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario con le modalità previste dall'art. 24 del Disciplinare.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione al contratto, che non potranno venire risolte in via amichevole, comprese quelle attinenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione,



inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Venezia.

### **ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE o la piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4market - CSAméd, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito, "GDPR").

#### **A - Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati**

Titolare del trattamento è Azienda ULSS n. 3 Serenissima (nel prosieguo, "Amministrazione") che ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati l'avv. Piergiorgio Cervato dello studio legale Cervato Law & Business, indirizzo e-mail: [rpd@aulss3.veneto.it](mailto:rpd@aulss3.veneto.it).

#### **B - Finalità del trattamento**

I dati forniti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione: per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente procedura; ai fini dell'eventuale stipula del contratto e per l'adempimento dei connessi obblighi legali; per gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore; per la gestione dell'eventuale contenzioso.

Il rifiuto di fornire, in tutto o in parte, i dati richiesti dall'Amministrazione può determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

#### **C - Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie; esso potrà essere attuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Il trattamento dei dati non prevede l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.

#### **D - Base giuridica del trattamento**

Il concorrente/contraente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; in particolare, il trattamento è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR),



nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

#### **E - Natura dei dati trattati**

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera B del presente articolo, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 del GDPR, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

#### **F - Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati potranno essere trattati dal personale dell'Amministrazione che cura la procedura di scelta del contraente e l'eventuale esecuzione del contratto; i dati potranno altresì essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Amministrazione; avvocati e consulenti legali; enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; amministratori di sistema e società fornitrici di servizi software - nell'amministrazione di tali procedure. L'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso stati terzi non europei: in tal caso, i fornitori di detti servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 del GDPR.

I dati potranno inoltre essere trasmessi ad altri soggetti - es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti - in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, commi 16, lett. b, e 32, l. 190/2012; art. 37 d.lgs. 33/2013; art. 29 d.lgs. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente".

#### **G - Periodo di conservazione dei dati**

I dati saranno conservati presso l'Amministrazione per il tempo necessario previsto per le attività afferenti, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

#### **H - Diritti dell'interessato**

Per "interessato" s'intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente/contraente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti cui agli artt. 15-22 del GDPR, quali: il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati, nei limiti di cui all'art. 20 del GDPR.

L'interessato ha inoltre diritto, ex art. 77 del GDPR, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

#### I - Consenso al trattamento

Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.